

REGOLAMENTO (CE) N. 1136/96 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1996

che determina gli importi degli elementi agricoli ridotti nonché i dazi addizionali applicabili nel periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997 incluso, all'importazione nella Comunità di talune merci coperte dal regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio nel quadro di un accordo interinale tra l'Unione europea e Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e lo Stato d'Israele, dall'altro, firmato a Bruxelles, il 20 novembre 1995, un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e lo Stato d'Israele, dall'altra, è stato firmato il 18 dicembre 1995 ⁽²⁾ ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1996; che questo accordo prevede nei limiti di contingenti alcune riduzioni dell'elemento agricolo per taluni prodotti agricoli trasformati;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, del 25 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, dei Territori occupati, della Tunisia e della Turchia, e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 585/96 ⁽⁴⁾, ha aperto i contingenti entro i cui limiti taluni prodotti agricoli trasformati originari di Israele beneficiano di una riduzione degli elementi agricoli; che si devono fissare elementi agricoli e dazi addizionali ridotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, gli elementi agricoli ridotti applicabili all'importazione delle merci che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3448/93 per i quali è prevista una riduzione dell'elemento agricolo nell'accordo interinale concluso con Israele, nonché i relativi dazi addizionali ridotti sono fissati negli allegati del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 71 del 20. 3. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 84 del 3. 4. 1996, pag. 8.